



# COMUNE DI TORTOLI'

(PROVINCIA DELL'OGLIASTRA)

**UFFICIO DEL SINDACO**

**IL SINDACO**

**Ordinanza n. 82 del 10/07/2012**

**OGGETTO: Disciplina temporanea per spiaggia accessibile ai cani in località Basaura, Spiaggia "Zaccurru".**

**PREMESSO** che:

- nella stagione estiva si accentua il fenomeno dell'abbandono di animali domestici anche in conseguenza delle molte limitazioni e dei numerosi divieti alla circolazione degli animali, imposti dalle Autorità Locali, in particolar modo nelle zone turistiche;
- la Regione Sardegna, con la L.R. n. 21 del 18 maggio 1994 - "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell' anagrafe canina" e s.m.i., ha inteso manifestare il proposito di promuovere e disciplinare la tutela degli animali, di censurare gli atti di crudeltà contro gli stessi, i maltrattamenti e l'abbandono, con lo scopo di incoraggiare l'ideale convivenza tra uomo e animali;

**PRESO ATTO** che l'art. 3, lett. G) dell'Ordinanza Balneare 2012 n. 786 del 10.05.2012 emanata dalla Regione Sardegna dispone, in tal senso, che i Comuni costieri individuino apposite zone di litorale, appositamente delimitate e segnalate, nelle quali consentire l'accesso anche ai cani, con riguardo alle esigenze di convivenza con le persone e gli altri animali;

**DATO ATTO** che, sul litorale del Comune di Tortoli, al momento non vi è la disponibilità di aree in concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo specificatamente attrezzate per l'utilizzo di che trattasi;

**RILEVATO** che le disposizioni contenute nell'Ordinanza del Responsabile del Servizio di Vigilanza e Commercio del Comune di Tortoli n. 52 del 12.07.2002 comportano l'applicazione del divieto di accesso ai cani sulle spiagge pubbliche nel periodo di massimo afflusso turistico, rappresentato dalla stagione balneare, al fine di circoscrivere gli eventuali inconvenienti di ordine igienico sanitario e con l'obiettivo altrettanto rilevante della salvaguardia della sicurezza pubblica;

**VALUTATO**, quindi, imprescindibile pervenire ad una regolamentazione delle attività di accesso e permanenza dei cani in spiaggia allo scopo di eludere problemi di natura igienico sanitaria e di tutelare la sicurezza pubblica nel periodo di massimo affollamento delle spiagge pubbliche anche per la stagione 2012;

**RITENUTO**, quindi, opportuno per le motivazioni sopra esposte provvedere all'adozione di un provvedimento a carattere provvisorio e temporaneo allo scopo di disciplinare l'accesso ai cani su un tratto delimitato di spiaggia libera ritenuto idoneo e compatibile, date le sue caratteristiche ambientali e la sua localizzazione, alla indisturbata e controllata fruizione del demanio marittimo da parte dei possessori di cani;

**TENUTO CONTO** che il presente atto andrà ad integrare l'Ordinanza sopra richiamata n. 52 del 12.07.2012 recante la regolamentazione delle attività da esercitarsi nelle spiagge e lungo il litorale, derogando, nel tratto di arenile specificatamente di seguito individuato, il previsto divieto di accesso ai cani;

AG

---

**COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Via Mons. Carchero 1/A – 08048 Tortoli (OG) Telefono 0782624637 – Tel./Fax 0782624358

Sito Internet: [www.comuneditoroli.it](http://www.comuneditoroli.it) - E.mail: [poliziamunicipale@comuneditoroli.it](mailto:poliziamunicipale@comuneditoroli.it)

**RAVVISATA**, dunque, l'opportunità di individuare, lungo i litorali del Comune di Tortoli, tratti di spiaggia libera ove consentire l'accesso ai cani e precisamente:

- **Spiaggia Zaccurru**: area di spiaggia libera localizzata tra il tratto di scogliera presente in località Basaura e la recinzione dell'aeroporto le cui caratteristiche naturali ed ambientali la rendono idonea per le finalità turistico-ricreative sottese al presente provvedimento, rendendo possibili e compatibili con la presenza umana, in quel tratto di arenile, le attività derivanti dallo stazionamento dei cani;

## VISTI

- il Testo Unico Enti Locali n. 267/2000;
- il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento di Esecuzione;
- la Legge n. 689 del 24.11.1981;
- l'art. 3, lett. G) dell'Ordinanza Balneare 2012 n. 786 del 10.05.2012 della Regione Sardegna;
- l'Ordinanza n. 52 del 12.07.2002 relativa alla disciplina delle attività balneari sul litorale del Comune di Tortoli;
- l'Ordinanza Sindacale n. 60 del 16.09.2010 inerente la disciplina per la custodia dei cani;
- lo Statuto Comunale;

Per quanto sopra esposto

## ORDINA

- durante la stagione balneare, è vietato sulle spiagge e specchi acquei, transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio;

- è consentito, in deroga al divieto stabilito dall'Ordinanza n. 52 del 12.07.2002 e dell'ordinanza balneare 2012 n. 786 del 10.05.2012, l'accesso ai cani nel tratto di spiaggia libera denominata "Zaccurru" e situata in località Basaura tra la scogliera e la rete metallica a delimitazione dell'aeroporto, nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni di seguito indicate:

- l'utilizzo di tali aree è consentito dall'alba al tramonto durante l'intero periodo della stagione balneare;
- tali aree non sono dotate di ombreggio, acqua e servizio di salvataggio, per cui sarà cura del proprietario, per il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e la docciatura;
- potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
- i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, civilmente e penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
- i proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera;
- i cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50;
- i proprietari/detentori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
- i cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata;
- è interdetto l'accesso all'area dei cani di sesso femminile in periodo estrale "calore";
- i cani devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
- i proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori installati nell'area.

## AVVERTE

che le infrazioni al disposto della presente Ordinanza saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando – a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81 – le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'Art.1164 del Codice della Navigazione, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni;

Si precisa inoltre che la sanzione pecuniaria di cui all'art.1164 del Codice della Navigazione si applicherà a fronte della accertata violazione di divieti fissati con Ordinanza dalla Pubblica Autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico - ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista dal 1° comma dell'Art. 1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi.

## INFORMA

che in osservanza dell'art. 3, comma 4°, della legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;

## RICORDA

- ai sensi dell'art. 22 della Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla Legge 11.02.2005 n. 15, dal D.L. 14.03.2005, n. 35 e della Legge 02.04.2007, n. 40, tutti gli atti e la documentazione relativa alla presente ordinanza possono essere consultati presso il Comando di Polizia Municipale di Tortoli, Via M. Carnero 1/B che resta a disposizione per tutti i chiarimenti che si ritiene utile acquisire nei termini previsti dalla normativa citata e che potrà fornire copia della documentazione suddetta;
- il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Marta Meloni, Responsabile dell'Area Vigilanza e Ambiente, presso il Comando di Polizia Municipale sito in Via M. Carnero 1/b – 08048 Tortoli (OG) – tel.: 0782.624358 / Fax: 0782.624637.

## DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Ministero della Salute – Roma;
- Ministero dell'Ambiente – Roma;
- Signor Prefetto di Nuoro;
- Al Presidente della Giunta Regionale;
- Al Presidente della Provincia Ogliastra;
- Al Direttore Generale della ASL n. 4 di Lanusei;
- All'ARPAS;
- Al Corpo Forestale;
- All'Ufficio Circondariale Marittimo di Tortoli-Arbatax;
- All'Area Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e al Sito Internet istituzionale.

Tortoli, 10.07.2012



IL SINDACO  
f.to Dott. Domenico Lerede